COMUNE DI ZERO BRANCO

(PROVINCIA DI TREVISO)

COPIA

N°55 Reg. delib.	Ufficio competente SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

Oggi **quattordici** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **20:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di 1^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
DURIGHETTO LUCA	Presente	MASIERO MICHELLE	Presente
FESTON MIRCO	Presente	D'ANGELO CLAUDIO	Presente
SCATTOLIN LUCIA	Presente	DAL BO' GIUSEPPE	Assente
ZUGNO MARILENA	Assente	BORTOLETTO ELISABETTA	Assente
DAL COLLE FRANCESCO	Presente	MORETTO ROBERTO	Assente
BORTOLATO ANDREA	Presente	GRAVA MORENO	Assente
CAZZARO NICOLE	Presente	PASIN MATTEO	Assente
PIZZIOLO AURORA	Assente	GOBBO MELITA	Assente
FAVARETTO ANDREA	Presente		

Presenti 9 Assenti 8

È presente l'Assessore esterno: Requale Amedeo.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE PERARO PAOLA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DURIGHETTO LUCA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, che conferma:

- il presupposto oggettivo nel possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento, in particolare le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze (comma 740);
- il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU (comma 742);
- la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU (comma 744);

CONSIDERATO che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; dal 1° gennaio 2022 tali fabbricati sono esenti dall'imu;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

TENUTO CONTO che il comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha disposto, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre la detrazione per l'abitazione principale è fissata in euro 200,00 e non è suscettibile di modificazioni da parte del Comune, come previsto dal comma 749 della citata legge;

PRESO ATTO inoltre che il successivo comma 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 impone di allegare alla delibera un prospetto delle aliquote, che i Comuni devono elaborare dal portale del federalismo, infatti il citato comma precisa che "*in ogni caso*", cioè anche se il Comune non intende diversificare le aliquote rispetto a quelle di base, "*la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta, accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante e della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771";*

CONSIDERATO che ad oggi tale decreto non risulta ancora emanato e di conseguenza, come specificato nella risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, la disposizione sopra citata produrrà gli effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile, a seguito dell'approvazione del decreto previsto dal comma 756;

TENUTO CONTO inoltre che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre e che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che rientra tra gli obiettivi strategici di questa Amministrazione, non aumentare la pressione tributaria di propria competenza, e di conseguenza anche per l'anno 2024 vengono confermate le aliquote dell'anno 2023 iscrivendo a bilancio un gettito stimato di euro 1.416.500,00;

RIASSUMENDO quindi nel seguente prospetto le aliquote previste dalla normativa e nell'ultima colonna le aliquote della nuova IMU in vigore dal 01.01.2024, che confermano quelle in vigore nell'anno 2023:

Aliquote nuova IMU			Tipo di immobile	Aliquote nuova IMU
base	max	min		Dal 01.01.2022
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso A/1, A/8 e A/9 con detrazione di € 200 fissata da art. 1 c. 749 L. 160/19	0,60%

0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali	0,10%
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce" esenti dal 2022	0,10%
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli	0,76%
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D" con riserva 0,76 % allo Stato	0,90% di cui 0,76% spettante allo Stato
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili	0,90%

TENUTO CONTO che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento comunale di disciplina della nuova IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti la "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

IL dibattito in forma integrale è pubblicato in forma digitale sul sito web del Comune alla pagina "Amministrazione - audio sedute consiliari", e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti che riporta il seguente esito:

- Presenti n. 9
- Favorevoli n. 9
- Contrari n. 0
- Astenuti n. 0
- Votanti n. 9

DELIBERA

1. Di confermare dal 01.01.2024, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote per l'Imposta Municipale Propria - IMU istituita a valere dal 1° gennaio 2020 dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020):

   - **0,90% aliquota ordinaria**, compresi gli immobili accatastati nel gruppo "D", di cui la misura dello 0,76% è di spettanza statale, con le seguenti eccezioni:

   - **0,6% per l'abitazione principale**, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (detrazione di euro 200,00 fissata dalla normativa statale);

- **0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

- **0,1%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "**beni merce**", così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, tenendo presente che dal 01.01.2022 sono esenti per legge;

- **0,76% per i terreni agricoli**;

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

3. Di dare atto che con l'applicazione delle aliquote sopra stabilite, il gettito stimato della nuova IMU è pari ad euro 1.416.500,00 al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà;

Con successiva, apposita votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, che consegue il medesimo risultato della precedente, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter procedere con i conseguenti adempimenti in materia tributaria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il SINDACO
DURIGHETTO LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il SEGRETARIO GENERALE
PERARO PAOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to NAPOLETANO ALESSANDRA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to NAPOLETANO ALESSANDRA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 14-12-2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1792.

COMUNE DI ZERO BRANCO li 27-12-2023

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 14-12-2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa